

Le novità normative e di prassi di Ottobre

IN PRIMO PIANO

In GU il Decreto Fiscale

Publicato sulla [Gazzetta Ufficiale n. 246](#) del 19 ottobre scorso il [D.L. n.155/2024](#), contenente “Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali”. Il provvedimento, in vigore dallo scorso 20 ottobre, prevede tra gli altri, la modifica dell'imposta sostitutiva per le annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale. Nel dettaglio, l'art. 7 introduce modifiche al D.L. n. 113/2024, convertito con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2024 e del D. Lgs. n. 13/2024, che consente ai soggetti che hanno applicato gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), con ricavi fino a 5.164.569 euro e che non adottano il regime forfetario, di accedere al regime di ravvedimento qualora, per una qualsiasi delle annualità tra il 2018 e il 2022: l'accesso al regime, infatti, è consentito anche se questi soggetti abbiano dichiarato una delle cause di esclusione dagli ISA legata alla pandemia da Covid-19 e abbiano indicato l'esistenza di una situazione di non normale svolgimento dell'attività, come previsto dall'art. 9-bis, comma 6, lettera a), del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96/2017. Per le annualità in cui sussistono tali circostanze, ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento, la base imponibile dell'imposta sostitutiva sulle imposte sui redditi si calcola prendendo il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato per l'anno di riferimento e aumentando tale reddito del 25%; l'imposta sostitutiva sulle imposte sui redditi e le relative addizionali si calcola applicando un'aliquota del 12,5% all'incremento del 25% del reddito dichiarato; per quanto riguarda l'imposta sostitutiva dell'IRAP, la base imponibile si ottiene aumentando del 25% il valore della produzione netta già dichiarata, e su tale incremento si applica un'aliquota del 3,9%. Inoltre, le imposte sostitutive calcolate con queste modalità vengono ridotte del 30%. L'art. 8 prevede modifiche al credito d'imposta ZES, introducendo la possibilità di presentare una comunicazione integrativa per includere non solo gli investimenti già riportati, ma anche quelli realizzati tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, se ulteriori rispetto a quelli già comunicati o se l'importo è maggiore. In tal caso, si può indicare anche il maggior credito d'imposta maturato e allegare la documentazione necessaria. Infine, l'art. 2 del provvedimento prevede il rifinanziamento dell'APE sociale, con un incremento dell'autorizzazione di spesa pari a 20 milioni di euro per il 2025, di 30 milioni per il 2026, 50 milioni per il 2027 e di 10 milioni per il 2028.

GAZZETTA UFFICIALE

[In GU il Decreto Flussi](#)

Approdato in [Gazzetta Ufficiale n. 239](#) l'11 ottobre scorso, il [D.L. n.145/2024](#) recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali. Tra le novità per il 2025, la possibilità, per datori di lavoro e organizzazioni datoriali, di precompilare online le domande di nulla osta al lavoro sul portale del Ministero dell'Interno. Le modalità e i settori interessati – si legge al Capo I, art. 2 del provvedimento – saranno definiti da un'apposita circolare interministeriale. Sarà possibile effettuare la precompilazione delle istanze dal 1° novembre al 30 novembre 2024 e, per le domande con scadenza al 1° ottobre 2025, dal 1° al 31 luglio 2025. Inoltre, in via sperimentale, per l'anno 2025 saranno rilasciati, al di fuori delle quote previste dall'art. 3, comma 4, del testo unico di cui al D.Lgs n. 286/1998, “nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato”, per un massimo di 10.000 istanze, destinati a lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o di persone grandi anziane (over 80). Viene modificata, inoltre, la ripartizione delle quote di lavoro stagionale per il settore agricolo e il settore turistico-alberghiero. Le domande potranno essere inviate a partire dalle ore 09.00 del 12 febbraio 2025. Dal punto di vista procedurale il decreto, all'art. 1, precisa che "entro 8 giorni dall'ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno. Tale documento nel medesimo termine è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno". Il datore di lavoro è tenuto, poi, a confermare la domanda di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro 7 giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti sulla domanda di visto. In assenza di conferma entro il termine, l'istanza si intende rifiutata e il nulla osta revocato. In caso di conferma, viene rilasciato il visto di ingresso. Il nuovo Decreto Flussi prevede, inoltre, che i datori di lavoro, così come gli utenti privati, possano presentare fino a 3 richieste di nulla osta al lavoro. Tale limite non si applica “alle richieste presentate tramite le organizzazioni datoriali di categoria e i soggetti abilitati e autorizzati”, che garantiscono un numero di richieste proporzionale al volume d'affari o ai ricavi o compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, considerando anche il numero di dipendenti e del settore di attività dell'impresa. Da ultima si segnala, al Capo II del decreto, la possibilità di riconoscere il permesso di soggiorno per casi speciali in favore delle vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui al nuovo articolo 18-ter del Testo unico dell'immigrazione.

[Il Decreto Omnibus è legge](#)

[Dal 2026 arrivano gli ISAC](#)

INPS

[Ravvedimento: sanzioni ridotte per contributi versati entro 120 giorni](#)

Per chi effettua il pagamento dei contributi entro centoventi giorni, in unica soluzione e spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, non si applica la maggiorazione di 5,5 punti del tasso ufficiale di riferimento. Lo chiarisce l'Inps con [la circolare n. 90/2024](#) del 4 ottobre scorso, in cui fornisce

istruzioni operative sulle recenti modifiche al regime sanzionatorio per omissioni ed evasioni contributive, introdotte dall'art. 30 del D.L. n. 19/2024, convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2024. L'Istituto precisa che il pagamento si intende "in unica soluzione" anche se effettuato con versamenti plurimi avvenuti in date differenti, purché entro il limite dei 120 giorni dalla data di scadenza legale e l'importo totale versato corrisponda all'intera contribuzione dovuta. Diversamente, il versamento rateale è escluso dall'agevolazione. La nuova disciplina – si legge nel documento di prassi – si applica agli inadempimenti verificatisi dal 1° settembre scorso e, quindi, per i mancati pagamenti di contributi legati a obblighi di denuncia riferiti a periodi successivi a tale data. Resta fermo che “la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”. L'Istituto, inoltre, si sofferma sui casi di evasione contributiva e fornisce indicazioni in merito alle attività di accertamento d'ufficio e di compliance per cui, dal 1° settembre 2024, l'Inps mette a disposizione del contribuente o intermediario gli elementi e le informazioni necessari alla determinazione degli obblighi contributivi, con l'obiettivo di facilitare il rispetto delle norme e permettere la regolarizzazione spontanea di errori e omissioni.

[Incentivo assunzione disabili: le istruzioni INPS](#)

[Lavoro agricolo: dal 4.11 disponibili i nuovi modelli di denuncia aziendale](#)

[Agricoli autonomi, Inps ricalcola importo esonero under 40](#)

[Malattia, nuovo servizio di comunicazione sull'AppIO](#)

[Esonero parità di genere: rettifica domande errate entro il 15.10](#)

[Malattia marittimi: nuovi chiarimenti su invio Uniemens](#)

[Omesso versamento contributivo: interessi e sanzioni meno cari](#)

[Correttivo crisi d'impresa, istruzioni Inps sui crediti tributari e contributivi](#)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

[Flussi 2025: le istruzioni operative per la precompilazione delle domande](#)

Previsti, per l'anno 2025, 70.720 ingressi per lavoro subordinato non stagionale, 730 ingressi per lavoro autonomo e 110.000 ingressi per lavoro subordinato stagionale. La precompilazione delle domande per il nulla osta sarà possibile dal 1° al 30 novembre 2024, per i click day rispettivamente del 5, 7 e 12 febbraio 2025; dal 1° al 31 luglio 2025, limitatamente alle domande relative al click day del 1° ottobre 2025, dedicato al lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero, come previsto dall'art. 2, comma 6, lett. b), del Decreto Flussi (D.L. n.145/2024) pubblicato lo scorso 11 ottobre sulla Gazzetta Ufficiale. La [circolare interministeriale n. 9032](#), diramata lo scorso 24 ottobre dal Ministero dell'Interno, del **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e del Ministero del Turismo, fornisce le procedure operative per l'attuazione del D.Lgs. n. 286/1998 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2023, concernente la programmazione transitoria dei flussi

d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e non nel territorio dello Stato per il triennio 2023-2025. A partire dalle ore 9:00 del 1° novembre 2024 e fino al 30 novembre 2024 – si legge nella circolare - sarà disponibile l'applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all'indirizzo <https://portaleservizi.dlci.interno.it/>, accessibile tutti i giorni, sabato e domenica compresi, dalle 08:00 alle 20:00. Le istanze definitive potranno essere inviate online: dal 5 febbraio 2025 per lavoratori subordinati non stagionali (mod. B2020); dal 7 febbraio 2025 per lavoratori subordinati non stagionali del settore assistenziale e familiare; dal 12 febbraio 2025 per il settore agricolo e turistico-alberghiero (con il 70% delle quote), mentre il restante 30% sarà disponibile dal 1° ottobre 2025. Inoltre, in via sperimentale, dal 7 febbraio 2025 saranno accettate fino a 10.000 domande fuori quota per il settore assistenziale familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o a favore di grandi anziani (over 80). L'accesso alla piattaforma richiede l'identità SPID o la CIE.

[AdI sospeso a chi partecipa a stage sociale nel caso di errata comunicazione](#)

[Sicurezza sul lavoro: obbligatoria la presenza del preposto sul posto di attività](#)

[Assunzione obbligatoria disabili: esonero con autocertificazione](#)

[Sgravio per contratti di solidarietà 2024: istanze dal 30.11](#)

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

[Patente a crediti: le FAQ aggiornate dell'INL](#)

L'invio della Pec per ottenere la patente a crediti non prevede il rilascio di una ricevuta, ferma restando l'ordinaria ricevuta di consegna e accettazione collegata all'invio di un messaggio di posta elettronica certificata. Questo uno degli ulteriori chiarimenti forniti dall'**Ispettorato Nazionale del Lavoro** sul rilascio della patente a crediti, le modalità operative per imprese e lavoratori autonomi e la responsabilità dei soggetti coinvolti nelle [FAQ](#) aggiornate al 15 ottobre scorso. L'INL ricorda che l'invio dell'autocertificazione via Pec consente di operare nei cantieri edili fino al 31 ottobre 2024. Dal 1° novembre 2024 sarà obbligatorio richiedere la patente tramite il portale per continuare a operare nei cantieri. L'Ispettorato raccomanda poi “di richiedere il

prima possibile la patente tramite il proprio portale senza attendere necessariamente la data ultima del 31 ottobre”. Inoltre, è stata chiarita la possibilità di accesso tramite SPID o CIE da parte dei soggetti delegati. In particolare, secondo la [circolare n. 4/2024](#), la domanda di rilascio della patente può essere richiesta da qualsiasi soggetto munito di apposita delega scritta e accedendo al portale utilizzando il proprio SPID o la CIE. L’Ispettorato ribadisce, infine, che il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a verificare il possesso della patente a crediti o dell’attestazione SOA di classifica non inferiore alla III (che esonera dall’obbligo della patente), anche in caso di subappalto. La mancata verifica comporta una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 711,92 a 2.562,91 euro.

[Patente a crediti: le Faq dell’INL](#)

[Provvedimento di diffida amministrativa: nuovi chiarimenti](#)

INAIL

[Nuovo regime sanzionatorio per omissioni ed evasioni contributive](#)

Giungono dall’Inail le indicazioni operative per l’applicazione del nuovo regime sanzionatorio in materia di sanzioni civili per le omissioni e le evasioni contributive. Nella [circolare n. 31/2024](#) l’Istituto fa il punto delle modifiche all’art.116 della legge n. 388/2024 apportate dall’art. 30 del D.L. n.19/2024 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56/2024. Per le omissioni contributive è prevista l’applicazione di una sanzione civile calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro 120 giorni dal termine scaduto, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richiesta da parte di enti impositori. In caso di spontanea regolarizzazione di evasioni contributive prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e, comunque, entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento di contributi o premi, la riforma conferma il regime più favorevole purché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia spontanea. Per le situazioni debitorie rilevate d’ufficio dagli enti impositori – si legge – la sanzione civile per l’omissione o l’evasione contributiva si applica nella misura del 50% se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione. Nel documento di prassi, infine, l’Inail fornisce chiarimenti in merito alla quantificazione e al pagamento delle sanzioni.

[Bando Isi 2023: online gli elenchi definitivi](#)

[Inail, aggiornati i tassi di interesse su rateazioni e sanzioni](#)

[Servizio “Gestione eventi lesivi”: accesso anche a intermediari e delegati](#)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

[Transizione 5.0: online le Faq aggiornate del Mimit](#)

Arrivano dal **Ministero delle Imprese e del Made in Italy** nuove indicazioni sul Piano Transizione 5.0. Pubblicate sul sito dello stesso Dicastero le [FAQ aggiornate](#) all'otto ottobre 2024 sul credito d'imposta destinato alle imprese che effettuano nuovi investimenti avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025, nell'ambito di progetti di innovazione finalizzati a sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle aziende, mettendo a disposizione 12,7 miliardi di euro nel biennio 2024-2025. La misura prevede una dotazione finanziaria di 6,3 miliardi, erogati sotto forma di credito d'imposta, il cui ammontare varia in relazione alla quota d'investimento effettuata dall'impresa e alla riduzione dei consumi energetici ottenuta (di almeno il 3% per la struttura produttiva o, in alternativa, di almeno il 5% del processo interessato dall'investimento). In particolare, il Mimit fornisce nel dettaglio chiarimenti riguardanti le caratteristiche generali del Piano, la procedura per l'accesso all'agevolazione, i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232, il calcolo del risparmio energetico, la determinazione dell'importo del credito d'imposta, gli impianti per l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la formazione, la cumulabilità delle agevolazioni, i controlli e le verifiche. Le Faq – sottolinea il Mimit – sono in continuo aggiornamento sulla base delle richieste di chiarimento inviate dalle imprese tramite il [Portale Assistenza Clienti](#) del Gse.

[Dal MIMIT 350 mln per investimenti in sostenibilità dei processi produttivi](#)

GARANTE DELLA PRIVACY

[Garante Privacy, stop ai controlli sull'email del dipendente](#)

Il datore di lavoro non può accedere alla posta elettronica del dipendente o del collaboratore né utilizzare un software per conservare una copia dei messaggi. Lo ha stabilito il **Garante Privacy** con il [provvedimento adottato lo scorso 17 luglio](#) in cui ha specificato che un simile trattamento di dati personali, oltre a configurare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, è idoneo a realizzare un'illecita attività di controllo del lavoratore. Il Garante – si legge nella [newsletter](#) diffusa lo scorso 22 ottobre – intervenuto a seguito del reclamo presentato da un agente di commercio, ha accertato che la società nel corso del rapporto di collaborazione, attraverso un software, aveva effettuato un backup della posta elettronica,

conservando sia i contenuti che i log di accesso alla email e al gestionale aziendale. L'Autorità ha affermato che la sistematica conservazione delle e-mail, effettuata per un considerevole periodo di tempo, e la sistematica conservazione dei log di accesso alla posta elettronica e al gestionale utilizzato dai lavoratori non erano conformi alla disciplina di protezione dei dati. Questa pratica, inoltre, aveva consentito alla società di ricostruire, minuziosamente, l'attività del collaboratore, incorrendo così in una forma di controllo vietata dallo Statuto dei lavoratori. Pertanto, oltre alla sanzione di 80mila euro, il Garante ha disposto il divieto di ulteriore trattamento dei dati attraverso il software utilizzato per il backup della posta elettronica.

AGENZIA DELLE ENTRATE

[Bonus Natale: le istruzioni del fisco](#)

Disponibili le indicazioni del fisco sul Bonus Natale. Con la [circolare 19/E](#), l'Amministrazione finanziaria spiega a chi spetta il beneficio di importo fino a 100 euro e le regole per metterlo in busta paga insieme alla tredicesima mensilità. L'articolo 2-bis del Decreto Omnibus (D.L. n. 113/2024, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 143/2024) prevede infatti sia erogata *una tantum*, per il 2024, un'indennità di importo pari a 100 euro in favore dei lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari. I requisiti necessari in possesso dai dipendenti che intendono richiedere il bonus sono: un reddito complessivo non superiore a 28mila euro nell'anno d'imposta 2024; un coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto o adottivo o affidato, entrambi fiscalmente a carico o, in alternativa, almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare monogenitoriale; un'imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Tuir. Il documento di prassi fornisce anche le *istruzioni ai sostituti d'imposta che erogano il bonus: l'importo dovrà essere parametrato ai giorni di lavoro, mentre non cambierà in base al tipo di contratto o all'articolazione dell'orario di lavoro. Per ottenere il bonus, il lavoratore dipendente deve presentare al datore di lavoro una richiesta scritta in cui dichiara di averne diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico (o dei soli figli in caso di nucleo familiare monogenitoriale). In particolare, il dipendente è tenuto a comunicare - tramite autocertificazione - di possedere i requisiti di reddito e familiari previsti dalla norma. Il sostituto d'imposta riconoscerà l'indennità insieme alla tredicesima mensilità e potrà recuperare le somme sotto forma.

[CPB: le nuove FAQ delle Entrate](#)

[CPB: online le nuove Faq del fisco](#)

[Credito d'imposta investimenti al Sud: disponibile il modello di comunicazione](#)

[Riversamento bonus ricerca e sviluppo: adesione entro il 31.10](#)

[Accenti imposta sostitutiva Tfr: i chiarimenti del fisco](#)

[Delega Unica per intermediari: pronto il modello per i servizi online](#)
[Pubblicate le istruzioni per il domicilio digitale speciale](#)

[CPB: i codici tributo e le istruzioni per chi aderisce al ravvedimento](#)
[Agricoltura: pronto il modello per il credito di imposta](#)

[Versamento contributi Enti Bilaterali: pronte le causali](#)
[CPB: online le FAQ e i chiarimenti del fisco](#)

AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI

[Esclusi dall'Iva i contributi del Pnrr](#)

Con la **[risposta n. 193/2024](#)** l'**Agenzia delle Entrate** ha fornito chiarimenti in merito al trattamento ai fini Iva dei contributi erogati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Una società, in qualità di soggetto attuatore, ha ricevuto fondi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'acquisto di materiali destinati a servizi di pubblica utilità. L'Amministrazione finanziaria ha confermato che “tali erogazioni, non essendo legate a un rapporto sinallagmatico, sono considerate mere movimentazioni di denaro e quindi escluse dal campo di applicazione dell'IVA, in conformità con l'articolo 2, comma 3, lett. a) del d.P.R. n. 633 del 1972”. Questo perché la società agisce come tramite per il trasferimento delle somme, senza ricevere compensi per il ruolo di attuatore. Per quanto riguarda il diritto alla detrazione dell'Iva sulle fatture dei fornitori, l'Agenzia ha sottolineato che tale questione richiede un accertamento di fatto, che esula dalle prerogative dell'interpello. Pertanto, la valutazione sarà effettuata in una fase successiva di controllo sostanziale, anche anticipato, nell'ambito della quale potranno essere apprezzati i profili, fattuali e giuridici, inerenti ai rapporti tra la società, i fornitori e il Ministero.

[Conferimenti di partecipazione e vantaggio fiscale indebito](#)
[Iva, rinuncia al credito senza nota di variazione in diminuzione](#)

AGENZIA DELLE ENTRATE – PRINCIPIO DI DIRITTO

[DAC 7: corretta definizione di venditore e piattaforma](#)

L'**Agenzia delle Entrate**, con il **principio di diritto n. 3 del 3 ottobre**, ha fornito la corretta interpretazione delle definizioni di “venditore” e “piattaforma” ai fini dell'applicabilità degli obblighi di comunicazione previsti a carico dei gestori di piattaforme.

Ricordiamo che l'art. 2 del D.Lgs. 32/2023 con cui l'Italia ha recepito la direttiva (Ue) 2021/514 (Dac 7) stabilisce che:

- una piattaforma è qualsiasi software accessibile agli utenti, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, anche mobili, che consente ai venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, un'attività pertinente per tali utenti;
- un venditore è un utente della piattaforma, sia esso una persona fisica o un'entità, che si è registrato sulla piattaforma durante il periodo oggetto di comunicazione e che svolge un'attività pertinente.

L'Agenzia circa la nozione di "piattaforma" ha chiarito che la citata definizione non richiede necessariamente che vi sia un contatto diretto tra gli utenti-venditori e gli altri utenti di un sito web. Né, tantomeno, la configurazione di una "piattaforma" è esclusa nelle ipotesi in cui le attività pertinenti vengano svolte dai venditori nei confronti degli altri utenti in maniera "indiretta", ossia per il tramite della piattaforma stessa o del suo gestore.

L'espressa previsione della possibilità che l'attività sia svolta anche "indirettamente" dal venditore implica che la cessione da parte del gestore della piattaforma in nome proprio e per conto dell'utente-venditore non altera la riconducibilità della fattispecie tra quelle oggetto di comunicazione.

Quanto, invece, alla nozione di "venditore", l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato la genericità della registrazione, in quanto volta a ricomprendere tutti i casi in cui i dati del venditore che fruisce della piattaforma risultano in qualche modo acquisiti dalla piattaforma, cosicché possano essere successivamente oggetto di comunicazione. Ne consegue che rilevano anche le ipotesi in cui l'utente non si sia iscritto alla piattaforma mediante la creazione di uno specifico account o profilo, ma sia entrato in una relazione contrattuale con il gestore della piattaforma.

ISTAT

TFR - Coefficiente di rivalutazione

L'Istat ha comunicato l'indice relativo al **mese di settembre** che è pari a **120,0**. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al **mese di settembre** è di **1,818860%**.